



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI Chieti

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 29 aprile 2016 n. 109

**.OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2016.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **29** del mese di **aprile** alle ore **14:30** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, dr Vincenzo d'OTTAVIO;

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. DE IURE Domenico
2. Sig.ra LICENZIATO Francesca
3. Sig. MENICUCCI Luigi
4. Sig.ra SCHIAZZA Simonetta

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

DATO ATTO che questo Comune non si è avvalso della facoltà di sostituire la tassa in argomento con il nuovo canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, e che pertanto continua ad essere applicata la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTO l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATI:

- il DM del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'Interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale il termine di cui al precedente punto è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa in argomento;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

RITENUTO, peraltro, nell'ambito delle politiche di bilancio e degli indirizzi espressi dall'Amministrazione, confermare e approvare le tariffe della tassa in oggetto già in vigore per il precedente esercizio finanziario e approvate con propria deliberazione n. 174 del 23.07.2015;

VISTO l'art. 42 comma 2 TUEL, che stabilisce che la deliberazione di approvazione delle aliquote dei tributi comunali è di competenza della Giunta, mentre è attribuita alla competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e regolamentazione dei tributi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Dirigente del Settore servizi finanziari e risorse umane, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i., sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di determinare per l'anno 2016 le tariffe riguardanti la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vigenti, di cui al D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, secondo il prospetto che segue:

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI		I° CAT.	II° CAT.	III° CAT.	IV° CAT.
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	26,65	23,98	21,32	7,99
2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale	12,08	8,46	12,08	8,46
3	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico: (ESENTE)	//	//	//	//
4	Passi carrabili	13,32	11,99	10,66	3,99
5	Passi Costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata: Riduzione 10%	7,99	7,19	6,39	2,39
6	Distributore Tabacchi	12,39	11,15	9,91	3,71
7	Distributore Carburanti	47,10	42,39	37,68	14,13
8	Passi carrabili Distributori di carburante	18,65	16,79	14,92	5,59
9	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali 10%	7,99	7,19	6,39	2,39

TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE		I° CAT.	II° CAT.	III° CAT.	IV° CAT.
1	Occupazioni di suolo pubblico	1,859	1,673	1,487	0,558
2	Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: Riduzione 66,66%	0,632	0,568	0,506	0,190
3	Occupazione con tende o simili, fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico: (ESENTE)	//	//	//	//
4	Occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti ecc.	2,789	2,510	2,231	0,837
5	Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Rid. 80%)	0,372	0,335	0,297	0,112
6	Occupazioni realizzate da pubblici eser., venditori Amb. E prod. Agr. (Rid. 50%)	0,930	0,837	0,744	0,279

7	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (Rid. 80%)	0,372	0,335	0,297	0,112
8	Occupazione oraria fino a 12 ore (Rid. 50%) (Regolamento Art. 24)	0,930	0,837	0,774	0,279
9	Occupazione oraria oltre 12 ore e fino a 24 (regolamento Art. 24)	1,859	1,673	1,487	0,558

3. Di dare atto che l'Amministrazione Comunale si riserva ogni ulteriore determinazione, anche modificativa del presente provvedimento, in conformità alle future disposizioni legislative che saranno emanate in materia di finanza locale;

4. Di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. n. 507/1993;

5. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **F. LICENZIATO**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 10 maggio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 10 maggio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**